



## **Delibera della Giunta Regionale n. 576 del 31/10/2024**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 15 - Politica Agricola Comune

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI VIGNETI STORICI ED EROICI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 6899 DEL 30 GIUGNO 2020 AD OGGETTO "LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238, ARTICOLO 7 COMMA 3, CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEI VIGNETI EROICI O STORICI".

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

- a) la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 7, prevede che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati "vigneti eroici o storici";
- b) il Decreto interministeriale del 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici" individua, tra l'altro:
  - b.1. i soggetti iscritti allo schedario viticolo interessati ad essere inseriti negli elenchi dei vigneti "eroici" e/o "storici";
  - b.2. i criteri per l'individuazione dei vigneti "eroici o storici";
  - b.3. i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi;
  - b.4. la competenza delle Regioni ad emanare le modalità di iscrizione agli elenchi, la tenuta degli stessi, l'istruttoria delle istanze ed i relativi controlli;

**PRESO ATTO** che dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali risulta che:

- a) il citato Decreto interministeriale del 30 giugno 2020 n. 6899:
  - a.1 all'articolo 2, introduce le definizioni di "vigneto eroico" e di "vigneto storico"; in particolare:
    - per "vigneto eroico" si intende quello ricadente in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situato in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole;
    - per "vigneto storico" si intende un vigneto la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 la cui coltivazione è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti pedo-climatici locali, connotati da forti legami con i sistemi sociali ed economici;
  - a.2 all'articolo 5 dispone che le Regioni:
    - stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento avanzate dal conduttore di vigneti coltivati con varietà di uve da vino iscritte allo schedario viticolo e che risultano avere fascicolo aziendale informatizzato, formalmente aggiornato;
    - svolgono le istruttorie per il riconoscimento e la conseguente iscrizione nell'elenco;
    - pubblicano l'elenco dei vigneti iscritti;
    - effettuano i relativi controlli per il mantenimento del riconoscimento;
    - definiscono le procedure per l'aggiornamento dell'elenco dei vigneti riconosciuti che avverrà su istanza di parte;
- b) il vigneto riconosciuto come eroico/storico deve mantenere le caratteristiche di riconoscimento, pena la revoca del riconoscimento. Qualora il vigneto già riconosciuto eroico e/o storico sia sottoposto ad estirpazione, lo stesso perde il riconoscimento ottenuto. Successivamente all'impianto di nuovo vigneto si dovrà procedere a richiesta di nuovo riconoscimento;
- c) occorre dare seguito a quanto previsto nel citato Decreto del MiPAAF n. 6899/2020 istituendo l'Elenco regionale dei vigneti storici ed eroici della Campania e, pertanto, stabilire:
  - c.1. che l'"Elenco regionale dei vigneti eroici e storici sia strutturato in due sezioni distinte, "Vigneti eroici" "Vigneti storici" contenenti almeno le seguenti informazioni per singolo soggetto:
    - denominazione aziendale;
    - localizzazione vigneto: comune, foglio, particella;
    - superficie vitata;
    - forma di allevamento;
  - c.2. che la prima iscrizione e i successivi aggiornamenti dell'Elenco avvengano su istanza avanzata dal conduttore di vigneti coltivati con varietà di uve da vino iscritte allo schedario viticolo e che risulti avere fascicolo aziendale informatizzato, formalmente aggiornato previa istruttoria dei competenti uffici regionali;

- d) è stata sentita la Cabina di Regia del comparto vitivinicolo regionale in data 3 settembre 2024 che ha condiviso le prescrizioni di cui alla lettera c);
- e) dall'attuazione dalla presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**RITENUTO** pertanto di dover:

- a) istituire l'Elenco regionale dei vigneti storici e eroici da strutturare in due sezioni distinte, "Vigneti eroici" e "Vigneti storici", contenenti almeno le seguenti informazioni per singolo soggetto:
  - a.1. denominazione aziendale
  - a.2. localizzazione vigneto: comune, foglio, particella
  - a.3. superficie vitata;
  - a.4. forma di allevamento;
- b) stabilire che la prima iscrizione e i successivi aggiornamenti dell'Elenco avvengano su istanza avanzata dal conduttore di vigneti coltivati con varietà di uve da vino iscritte allo schedario viticolo e che risulti avere fascicolo aziendale informatizzato, formalmente aggiornato previa istruttoria dei competenti uffici regionali;
- c) demandare alla Direzione generale per le politiche, agricole, alimentari e forestali, la definizione delle procedure per la gestione dell'Elenco, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, nonché gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

**VISTI:**

- a) il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- b) la legge 12 dicembre 2016, n.238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
- c) il Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- d) il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- e) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
- f) il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
- g) la Circolare del Direttore Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 luglio 2022 n. 329363 che fornisce indicazioni operative per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di istituire l'Elenco regionale dei vigneti storici e eroici da strutturare in due sezioni distinte, "Vigneti eroici" e "Vigneti storici", contenente almeno le seguenti informazioni per singolo soggetto:
  - 1.1. denominazione aziendale;
  - 1.2. localizzazione vigneto: comune, foglio, particella;
  - 1.3. superficie vitata;
  - 1.4. forma di allevamento;
2. di stabilire che la prima iscrizione, e i successivi aggiornamenti, dell'Elenco avvengano su istanza avanzata dal conduttore di vigneti coltivati con varietà di uve da vino iscritte allo schedario viticolo e che risulti avere fascicolo aziendale informatizzato, formalmente aggiornato previa istruttoria dei competenti uffici regionali;
3. di demandare alla Direzione generale per le politiche, agricole, alimentari e forestali, la definizione delle procedure per la gestione dell'Elenco, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, nonché gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione:
  - 4.1. al Gabinetto del Presidente;

- 4.2. alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, anche per la notifica al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'AGEA;
- 4.3. agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.